

Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione

"Scuola Materna Don Ochner"

Il giorno 5 del mese di febbraio dell'anno 2021 si è riunita in sessione straordinaria presso la scuola materna "Don Ochner" di Serso, l'Assemblea dei soci, convocata regolarmente con avviso scritto personale il giorno 5 febbraio 2021 alle ore 20.00 per discutere il seguente

Ordine del Giorno:

1. Modifiche allo Statuto per adeguamenti secondo Decreto Legislativo 117 del 2017 (Codice Terzo Settore) ed integrazioni;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente signora Ivana Stolf, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 20.00. Sono presenti 42 soci, rappresentanti l'82% della compagine sociale, dei quali 22 soci in presenza e 20 per delega.

Si procede alla nomina di un segretario e di due scrutatori come previsto dallo Statuto. Sono nominati Stefania Cantamessa segretaria, Monica Casagrande e Stefano Vinante scrutatori e si dà inizio all'esame dei vari punti all'ordine del giorno.

1. Prende la parola il Presidente Ivana Stolf che illustra le motivazioni che hanno portato alla convocazione dell'Assemblea straordinaria. Quindi passa la parola a Roberto Bazzanella che dà delucidazioni approfondite in merito alle modifiche da apportare. Viene posta alla delibera dell'assemblea la modifica:

- degli articoli 1 e 2 relativamente a denominazione, durata e scopi sociali;
- dell'articolo 6 relativamente alla durata dell'anno sociale;
- dell'articolo 11 relativamente alle competenze dell'Assemblea straordinaria;
- dell'articolo 12 inserendo la possibilità per il Parroco pro-tempore di Serso, membro di diritto del Consiglio Direttivo di nominare un proprio delegato;
- dell'articolo 19 i merito al numero minimo di presenze per la regolarità dell'Assemblea in seconda convocazione.

L'Assemblea dopo approfondita discussione, chiede di specificare all'art. 20 la definizione di maggioranza qualificata e che questa sia intesa in presenza escludendo le deleghe e che all'art.6 venga modificato il termine per l'accettazione delle nuove iscrizioni.

Il Presidente pone quindi all'approvazione dei soci lo Statuto aggiornato.

Lo Statuto viene approvato all'unanimità.

2. Varie ed eventuali: non viene avanzata alcuna richiesta relativa al punto 2 dell'ordine del giorno.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, alle ore 20.50, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

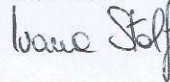
Il verbalista

Stefania Cantamessa



Il Presidente

Stolf Ivana



AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	
REG.	
IPOT.	
VOL.	ESSENTE
BOLLO	
DIR.	
TOTALE	
PAGAMENTO DEL	
C/O	
RECITO IL	19 FEB. 2021
N°	482
SERIE	3 VOC 70





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SCUOLA MATERNA DON OCHNER"

Approvato dall'assemblea dei soci il 29.06.1984

Successive modifiche in data 16.07.1987, 04.03.1989, 22.06.1998, 02.12.2016 e 05.02.2021

Art. 1 – COSTITUZIONE E DURATA

L'Associazione non riconosciuta denominata "Scuola Materna Don Ochner" di seguito indicata anche come "Associazione" è regolata dal Decreto Legislativo 117 del 2017 (Codice Terzo Settore) e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore RUNTS e ad avvenuta iscrizione, l'Associazione diventerà "Scuola Materna Don Ochner ODV".

L'Associazione ha sede legale in Pergine Valsugana fraz. Serso, via al Casteler n. 1 nel Comune di Pergine Valsugana. La variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta variazione dello Statuto

Essa opera nel territorio della Provincia di Trento ed ha durata è illimitata.

Art. 2 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione non persegue scopi di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione ha come finalità e obiettivo il pieno e armonico sviluppo della personalità dell'infanzia per una educazione integrale, nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di educare ed istruire i figli e secondo i principi della concezione cristiana della vita.

Al fine di raggiungere le finalità sopra menzionate, l'Associazione ha come attività primaria la gestione della scuola dell'infanzia.

L'Associazione potrà inoltre fornire servizi integrativi e complementari all'infanzia, alla prima infanzia ed ai giovani – anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati – per aiutare e sostenere le famiglie.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività preordinate e conseguenti a quelle sopra definite e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie od opportune per la realizzazione degli scopi sociali.

Art. 3 - RAPPORTI

L'Associazione potrà aderire ad associazioni e ad altri soggetti locali, nazionali e/o internazionali che operano per il raggiungimento di scopi analoghi, affini o complementari a quelli indicati all'art. 2 e a quelle di rappresentanza, tutela ed assistenza. La delibera viene assunta dal Consiglio Direttivo, che ne dà notizia all'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

La gestione della scuola deve avvenire comunque nell'osservanza delle disposizioni della L.P. 21.3.1977 n. 13 e ss.mm. ed integrazioni.

Art. 4 - ISCRIZIONI E FREQUENZA

La Scuola accoglie tutti i bambini dei paesi di Canezza, Serso, Viarago e di quelli dell'area di utenza per i quali venga richiesta l'iscrizione, nel rispetto, in ogni caso, di quanto stabilito dalla legge.

Per l'iscrizione, la frequenza, i servizi di mensa e trasporto valgono le disposizioni di legge vigenti. Potranno essere accolti anche bambini di altri paesi compatibilmente alla disponibilità dei posti.

Per i bambini in disagiate condizioni economico-sociali il Consiglio Direttivo può prevedere l'ammissione gratuita o agevolata nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Art. 5 - MEZZI

I mezzi per il raggiungimento dei fini istituzionali sono:

- il patrimonio mobiliare e immobiliare della Associazione;
- le quote sociali e i contributi degli aderenti;
- i finanziamenti pubblici;
- contributi di organismi internazionali;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- lasciti, legati, donazioni a favore della Scuola Materna che saranno accettati dal Consiglio Direttivo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote sociali annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 – SOCI

L'Associazione è fondata sul volontariato ed agisce nel rispetto e nei limiti delle leggi in materia. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento. L'anno sociale va dal 1° settembre al 31 agosto.

Chi intende essere ammesso come associato deve rivolgere al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente:

- Nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; comune e indirizzo di residenza e dell'eventuale domicilio se diverso dalla residenza; cittadinanza; il/i numero/i di telefono; l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni e le convocazioni; il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. ed integrazioni. I dati di identità vanno documentati con la fotocopia di un documento di identità.

- Dichiarazione di accettazione del presente Statuto e impegno ad osservarne le disposizioni insieme con quelle degli eventuali regolamenti interni e quelle adottate dagli Organi sociali.

Se vengono accertate dichiarazioni imprecise o non veritiere o se si rileva la mancanza della firma sulla domanda e/o la mancanza della sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali, la domanda non viene presa in considerazione e, se possibile, viene restituita al mittente.

La quota sociale annuale deve essere versata contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione a socio.

Se la richiesta non è fatta da persona fisica, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia della deliberazione di adesione alla Associazione;
- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- indicazione della persona designata a rappresentarla.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulla domanda di ammissione entro 60 giorni dalla presentazione.

Contro l'eventuale diniego, che deve essere motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

In caso di rinnovo è sufficiente che il socio versi la quota sociale annuale fissata dal Consiglio Direttivo

I soci si distinguono in:

Soci fondatori:

- la Chiesa parrocchiale di Serso nella persona del Parroco pro-tempore e, in memoria, Donadi Domenico, Petri Carmela, Petri Elio.

Soci ordinari:

- i genitori e i legali rappresentanti dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola e le persone fisiche o giuridiche che accettano il presente statuto e versano entro il termine annuale stabilito la quota sociale.

Soci benefattori:

- persone fisiche o giuridiche che abbiano reso alla Scuola servizi o prestazioni di rilievo. La qualità di socio benefattore viene attribuita dal Consiglio Direttivo con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio può avvenire per morte, mancato pagamento della quota sociale annua entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, esclusione, recesso, o scioglimento se si tratta di



soggetto diverso da persona fisica.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi: a titolo di esempio, non esaustivo, costituisce grave motivo la critica che, a prescindere dalle ragioni per cui viene espressa da un socio, porta discredito alla Scuola e/o alle persone che vi lavorano e/o agli amministratori. La pronuncia di esclusione non comporta per l'Associazione l'obbligo di preavviso e di restituzione dei contributi versati. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Il recesso è facoltà dell'associato che non possa o non voglia più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio e ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso e non comporta diritto alla restituzione delle quote versate.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti alla corresponsione della quota sociale nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota sociale.

I soci hanno il diritto di concorrere effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 – PRESTAZIONE DEGLI ADERENTI

L'attività degli aderenti non può essere in alcun modo retribuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, con esclusivo riferimento a soggetti terzi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, sempre che l'apporto dell'attività degli aderenti permanga rilevante.

Art. 9 - ORGANI

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei Soci è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno ed in seduta straordinaria su richiesta di un quinto dei soci o dello stesso Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene mediante:

- avviso esposto nella sede legale dell'Associazione e nel luogo in cui si svolgono le attività dell'Associazione,
- invio ad ogni socio di una lettera semplice (non raccomandata) o, in alternativa, invio della convocazione per posta elettronica, almeno otto (8) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea; può esservi indicata, inoltre, la data di un'eventuale seconda convocazione che non può aver luogo nella medesima giornata.

Partecipano con diritto di voto anche i membri del Consiglio Direttivo in carica, che però non possono votare nelle deliberazioni che riguardano il loro operato.

Le riunioni dell'assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, che all'inizio di seduta proporrà la nomina di un segretario e di due scrutatori, i quali firmano i verbali dell'Assemblea col Presidente.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la



presenza della maggioranza dei soci, tenuto conto delle eventuali deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti, salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 seguenti.

E' ammessa la partecipazione per delega da socio ad altro socio: ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 11 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea ordinaria spettano le seguenti attribuzioni:

- approvare entro quattro mesi dal termine dell'anno sociale il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- eleggere gli Organi sociali;
- approvare le relazioni del Consiglio Direttivo e decidere sulle linee programmatiche dell'Associazione;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di ammissione e di esclusione dall'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento riservato alla sua competenza dal presente Statuto.

All'Assemblea straordinaria spettano le seguenti particolari attribuzioni:

- apportare modifiche allo Statuto sociale;
- decidere sullo scioglimento dell'Associazione;
- decidere in merito alla devoluzione del Patrimonio.

Se richiesto dalla normativa vigente, i bilanci sono resi pubblici, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art 12 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 a 7 soci. Il numero viene definito dall'Assemblea prima del rinnovo degli Organi Sociali.

Sono inoltre membri di diritto:

- il Parroco pro-tempore di SERSO o suo delegato;
- un Rappresentante degli Usi Civici di Serso;

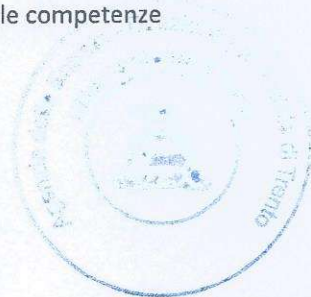
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare, senza diritto di voto, persone competenti in grado di contribuire alla migliore funzionalità degli Organi sociali e del servizio scolastico.

Art. 13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta:

- nominare il Presidente e il Vicepresidente;
- deliberare in merito all'ammissione dei Soci e fissare l'ammontare della quota sociale annua;
- attuare i deliberata dell'Assemblea;
- curare l'amministrazione dell'Associazione e la gestione del servizio scolastico, provvedendo alla manutenzione dei beni mobili e immobili, all'acquisto, conservazione e rinnovo di attrezzature e arredamento, garantendo l'idoneità igienica e didattica dei locali della scuola;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- assumere il personale insegnante e ausiliario, con trattamento economico e giuridico secondo le norme di legge;
- vigilare sul rispetto, nell'azione educativa della scuola, dei principi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- definire gli eventuali regolamenti della scuola, sentito il Comitato di Gestione;
- organizzare il servizio mensa;
- decidere l'ammissione gratuita o semigratuita dei bambini di famiglie in disagiate condizioni economiche nel rispetto di quanto stabilito dalla legge;
- provvedere agli adeguamenti da introdurre in base a nuove norme di legge;
- curare il regolare funzionamento didattico e amministrativo della scuola fatte salve le competenze



del Comitato di Gestione;

- esaminare le proposte che provengono dal Comitato di Gestione in materie di sua competenza;
- vigilare sul regolare funzionamento del Comitato di Gestione invitandolo ad eliminare le cause di irregolarità ed anche provvedendo a scioglierlo per gravi e persistenti irregolarità o per mancato funzionamento, promuovendo le operazioni per la sua costituzione;
- decidere sull'eventuale esclusione dei Soci come previsto dall'art. 6;
- accettare lasciti, legati, donazioni;
- decidere l'adesione dell'Associazione ad altri Enti e deliberare in merito alla sottoscrizione di contratti oppure accordi per l'acquisto di servizi;
- svolgere ogni altro compito sia di ordinaria che straordinaria amministrazione e gestione che rientrano nell'oggetto sociale non attribuiti all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve assicurare ai soci una sostanziale trasparenza delle deliberazioni dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci ed ai rendiconti annuali. Tali documenti devono essere conservati presso la sede dell'Associazione e, a richiesta, devono essere messi a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Art. 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono di norma a scadenza bimestrale e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La seduta è valida quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 - ASSENZE E DIMISSIONI

L'assenza ingiustificata e continuativa per tre sedute determina la decadenza da Consigliere; la decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni di un consigliere elettivo, le dimissioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono ricevute dal Consiglio; le dimissioni sono da rassegnare per iscritto; il Consiglio prende atto delle dimissioni nel verbale della seduta.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri elettivi decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio Direttivo nominerà il secondo, poi il terzo e così via fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, deve essere convocata l'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto, affinché provveda all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione.

I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare la maggioranza dei consiglieri elettivi, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

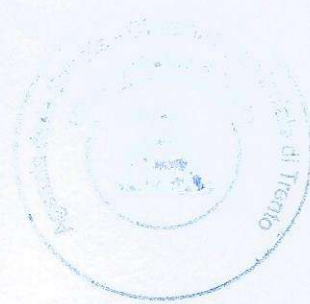
Art. 16 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, ed è rappresentante legale dell'associazione.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e attuarne le decisioni;
- dirigere l'attività sociale, coordinando l'esercizio delle competenze dei singoli organi;
- riferire sull'attività sociale e sul servizio scolastico al Consiglio Direttivo periodicamente e, su mandato del Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei Soci;
- tenere rapporti con autorità, enti pubblici e verso terzi;
- adottare provvedimenti urgenti sottoponendoli poi a ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.



Art. 17 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno scolastico che inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni socio, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 18 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 19 - VARIAZIONI DELLO STATUTO

Eventuali variazioni del presente Statuto sono da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, convocata secondo le modalità di cui al precedente art.10 ma almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escluse le deleghe; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escluse le deleghe.

Art. 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, convocata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con maggioranza qualificata (3/4 dei presenti). In caso di scioglimento dell'Associazione e conseguente chiusura della Scuola il patrimonio verrà devoluto, salvo diversa disposizione di legge, ad Organizzazione di volontariato del Registro unico nazionale del Terzo Settore RUNTS operante in settore analogo o simile ovvero ad altri soggetti, individuati dalla stessa Assemblea straordinaria, per essere destinato a fini di pubblica utilità.

Art. 21 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra Soci e tra Soci ed Organi sociali e tra Organi sociali dell'Associazione riguardante il contratto associativo, i diritti ed i doveri dei Soci e degli Organi sociali deve essere risolta in sede arbitrale.

Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, uno designato da ciascuna parte e il terzo designato congiuntamente dai due arbitri delle parti. Nel caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, verrà chiesta la designazione al Presidente del Tribunale di Trento.

Il giudizio del collegio arbitrale è inappellabile e può essere espresso anche in forma irrituale.

Art. 22 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto vale quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117 del 2017 (Codice Terzo Settore) , dal Codice Civile e dalle norme vigenti.

Serso, 5 febbraio 2021

La Presidente
Ivana Stolf

